Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 80 del 4 aprile 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 67

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naturkraft Lumachicida». (12A03475) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Turfene Plus». (12A03476) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Belem 0,8 MG». (12A03477) . . . . . *Pag.* 9

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Altraz». (12A03478) . . . . . *Pag.* 12

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maximan DG». (12A03479) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Exemptor». (12A03480) . . . . . *Pag.* 21

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold Combi Pepite». (12A03481) . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ouragan». (12A03482) . . . . *Pag.* 27

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scudex Duo». (12A03483) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucson WG». (12A03484) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Persyng». (12A03485) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base di piretrine - estratto B. (12A03486). . . . . *Pag.* 42

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto B. (12A03487) . . . . *Pag.* 54

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naturkraft Lumachicida».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazionedelle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 2 settembre 2011 dall'impresa W. NEUDORFF Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NATURKRAFT LUMACHICIDA, contenete la sostanza attiva fosfato ferrico, uguale al prodotto di riferimento denominato Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235 con D.D. in data 18 ottobre 2007, modificato successivamente con decreto in data 8 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235;

VISTO il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/87/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fosfato ferrico;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico in Allegato I.

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa W. NEUDORFF Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NATURKRAFT LUMACHICIDA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,250 – 0,400 – 0,500 – 0,800 – 1 – 2,5 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
W. NEUDORFF Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15272.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

NATURKRAFT LUMACHICIDA

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico per piante floreali ed ornamentali coltivate in casa, balcone e giardino

COMPOSIZIONE	
Fosfato ferrico	**g. 1**
Coformulanti ed attrattivi q.b.a	**g. 100**

Contenuto:
0,250–0,400-0,500–0,800-1–2,5–5 Kg

Partita n.

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Registrazione Ministero della Salute n. ..../PPO del ....

Stabilimento di produzione: **W. Neudorff GmbH KG** - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da: **ESCHER Srl** - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI) - Tel. 02/95339216

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande.
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione, Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata.
- In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
NATURKRAFT LUMACHICIDA è un molluschicida pronto all'uso sotto forma di esca granulare a base di fosfato ferrico.
Combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni alle piante floreali ed ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino.
L'esca ha un alto potere attrattivo verso tutte le lumache e le limacce e grazie a questa caratteristica i molluschi, richiamati dall'esca, lasciano i loro rifugi naturali. NATURKRAFT LUMACHICIDA presenta un nuovo meccanismo d'azione; entro breve tempo dall'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante, anche se dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui.
Piogge, annaffiature o tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache e delle limacce, non hanno alcuna influenza sull'efficacia di NATURKRAFT LUMACHICIDA, in quanto il meccanismo d'azione del prodotto non comporta la disidratazione delle lumache. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega come trattamento preventivo oppure alla prima comparsa delle lumache e delle limacce, intervenendo preferibilmente nelle prime ore serali quando i molluschi escono dai loro rifugi.
Piante floreali ed ornamentali da casa, balcone e giardino:
Piante in vaso: 1,5 g per pianta.
Piante in terra (aiole e giardini): il prodotto si impiega distribuendolo tra le piante alla dose di 5 g/mq di terreno che possono essere ridotti a 2,5 mq in caso di basse infestazioni oppure distribuendolo lungo il perimetro dell'aiola/giardino su una banda di dimensione variabile a seconda della superficie dell'area, applicando 30 g di prodotto per 100 mq di superficie da proteggere. I trattamenti successivi devono essere eseguiti quando la presenza del prodotto sul terreno trattato inizia a scarseggiare.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. SE IL PRODOTTO È APPLICATO IN AMBIENTI CHIUSI, VENTILARE L'AMBIENTE DOPO L'APPLICAZIONE.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12A03475

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Turfene Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 14 novembre 2011 dall'impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TURFENE PLUS, contenete le sostanze attive dicamba e mecoprop, uguale al prodotto di riferimento denominato Turfene L registrato al n.7368 con D.D. in data 8 gennaio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 gennaio 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che
-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Turfene L registrato al n.7368;

VISTO il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicamba in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TURFENE PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 – 250; L 1 – 5 -10 - 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Diachem Spa – U.P SIFA – Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15291.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TURFENE PLUS

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA Sale Dimetilamminico puro g 1,54 (=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro g 20,14 (=217,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n _______ del __________

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: **litri 0,100 - 0,250 - 1 - 5 - 10 - 50** **PARTITA N……**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO 1,54% e MECOPROP 20,14% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica
MECOPROP Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il TURFENE PLUS è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.
Il TURFENE PLUS risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), fiordaliso (*Centaurea cyanus*) anagallide (*Anagallis arvensis*) papavero (*Papaver rhoeas*) cerastio (*Cerastium arvense*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), ranuncolo dei campi (*Ranunculus arvensis*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvolus arvensis*), *Plantago* spp, *Equisetum* spp., *Rumex* spp.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il diserbo con il TURFENE PLUS può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C, e a distanza di 5 ore da una pioggia.
La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata.. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.
PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato
- dopo il 2° anno: 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

PRATI, PASCOLI: 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.

COMPATIBILITÀ
Il TURFENE PLUS è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.
AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Prati, Pascoli: 20 Giorni

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con DD del 17 GEN. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TURFENE PLUS

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DICAMBA Sale Dimetilamminico puro g 1,54 (=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro g 20,14 (=217,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n ________ del ___________
QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: **ml 100** PARTITA N......

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con DD del 17 GEN. 2012

12A03476

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Belem 0,8 MG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 25 febbraio 2010 presentata dall'Impresa SBM Dévelopment con sede legale in Marsiglia Cedex (Francia), 160 Route de la Valentine – BP 90120,diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BELEM 0,8 MG contenente la sostanza attiva cipermetrina;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa SBM Dévelopment a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2011 prot.33879 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 10 novembre 2011 da cui risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto BELEM 0,8 MG fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa SBM Dévelopment con sede legale in Marsiglia Cedex (Francia), 160 Route de la Valentine – BP 90120, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BELEM 0,8 MG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 – 5 – 10 – 12 - 20 – 24 – 30.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:
SBM Dévelopment, 160 Route de la Valentine – BP 90120, 13371 Marsiglia Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14974.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

BELEM 0.8 MG

Insetticida microgranulare per il controllo degli insetti del terreno

BELEM 0.8 MG Registrazione Ministero della Salute n. … del …….

COMPOSIZIONE	
CIPERMETRINA pura	**g. 0,8**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Contenuto:
1 – 5 – 10 – 12 – 24 – 20 - 30 Kg

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

SBM Développement
160 Route de la Valentine – BP 90120
13371 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da:
CERTIS ITALY - Viale J.M.E. de Balaguer, 6 - 21047 Saronno (VA) – Tel: 02 960 99 83
NUFARM ITALIA SRL - Via Luigi Majno, 17/A - Milano
Sede operativa: Via Classicana 313, 48100 Ravenna - Tel 0544 60 12 01

Stabilimento di produzione: SBM FORMULATION – Beziérs (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato anche all'estremità dell'appezzamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Belem 0.8 MG è un insetticida microgranulare per il terreno a base di Cipermetrina che agisce per contatto e ingestione con effetto neurotossico su un gran numero di insetti terricoli ed in particolare sulle Nottue e gli Elateridi che attaccano le colture di mais, mais dolce, sorgo, girasole.

CAMPI D'IMPIEGO, EPOCHE E DOSI DI APPLICAZIONE
Belem 0.8 MG si applica al momento della semina tramite l'impiego di microgranulatori che localizzano i granuli lungo il solco di semina ed allo stesso tempo distribuiscono le sementi della coltura.
Al fine di assicurare un'ottima distribuzione dei microgranuli all'interno del solco di semina e il completo interramento del prodotto, **Belem 0.8 MG** deve essere applicato esclusivamente mediante un diffusore di plastica a forma di coda di carpa da fissarsi sulla seminatrice che viene fornito unitamente al prodotto. **Belem 0.8 MG** può essere applicato sia con i seminatori a righe, sia con quelli a disco.

Colture e dosi d'impiego
MAIS e MAIS DOLCE, SORGO e GIRASOLE: per il controllo di Elateridi (*Agriotes sp*), Nottue (*Agrotis sp*) e Diabrotica (*Diabrotica virgifera*), impiegare 12 Kg di prodotto per ettaro in trattamenti localizzati lungo il solco di semina.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

17 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …………..

12A03477

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Altraz».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 12 dicembre 2011 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ALTRAZ, contenete la sostanza attiva bispyribac-sodium, uguale al prodotto di riferimento denominato Nominee registrato al n.12070 con D.D. in data 16 gennaio 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nominee registrato al n.12070;

VISTA la direttiva 2011/22/UE, recepita con decreto ministeriale del 21 aprile 2011, relativa all'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, successivamente abrogata dal Reg. (UE) n. 740/2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;

CONSIDERATO che la sostanza attiva bis , contenuta nel prodotto fitosanitario ALTRAZ è conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva medesima;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, l'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTRAZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL: 75 – 100 – 150 - 200 –300 – 500;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno Factory, Tatsuno City, Japan,
nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera:
Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine.

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15329.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®

COMPOSIZIONE

100 g di ALTRAZ contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Officina di produzione e confezionamento: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno Factory, Tatsuno City, Japan
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine;
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: BASF Italia S.r.l. – Via Marconato 8 – 20811 Cesano Maderno (MB)

Registrazione Ministero della Salute N. del
Contenuto netto: 75 – 100 – 150 - 200 –300 - 500 ml
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione.
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.
SPETTRO D'AZIONE:
Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon*), cucchiaio (*Alisma plantago-aquatica), eterantera (Heteranthera reniformis), vandellia delle risaie (Lindernia diffusa, Lindernia dubia),* limnofila *(Limnophila sessilifolia),* erba miseria *(Murdannia keisak).*
Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 – 75 ml/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 l/ha di Biopower®.
VOLUME D'ACQUA: 300 – 600 litri/ha
Compatibilità: ALTRAZ è miscibile con altri prodotti antiparassitari. Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela.

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
2 3 GEN. 2012

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ®

COMPOSIZIONE

100 g di ALTRAZ contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 – Tel. 02/3972.1

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Distribuito da: BASF Italia S.r.l. – Via Marconato 8 – 20811 Cesano Maderno (MB)

Contenuto netto: 75 – 100 ml
Partita n°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

05.12.11

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

05.12.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 3 GEN. 201

12A03478

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maximan DG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MAXIMAN DG contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Nautile DG registrato al n.10187 con D.D. in data 3 novembre 1999 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nautile DG registrato al n.10187;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAXIMAN DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);
Chemia S.p.A. – DOSSO (FE);
Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15322.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

MAXIMAN DG

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

MAXIMAN DG

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro g 5
- MANCOZEB puro g 68
- Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A.** – Caravaggio (BG) - **CHEMIA S.p.A.** – DOSSO (FE) - **SCAM S.r.l.** - S. Maria di Mugnano (MO)
Distribuito da: CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE) - **TERRANALISI S.r.l.** – Cento (FE) - **SCAM S.r.l.** – S. Maria di Mugnano (MO) - **EUROPHYTO T.S.A. s.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero Salute N. del

Contenuto netto: g 500 - kg 1 -5 - 10 - 25 PARTITA ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggersi le vie respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, MANCOZEB 68%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: MAXIMAN DG è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite, del tabacco, del pomodoro, della patata e della rosa. **MAXIMAN DG** sfrutta le caratteristiche del cymoxanil per inibire lo sviluppo del micelio anche all'interno dei tessuti vegetali colpiti grazie all'azione citotropica translaminare. La piena dose di mancozeb presente garantisce inoltre una adeguata protezione preventiva degli organi vegetali trattati.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Versare **MAXIMAN DG** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego

DOSI: Le dosi per ettolitro di acqua seguenti sono riferite all'utilizzo con attrezzature a volume normale salvo diversa indicazione

VITE (da vino e da tavola)

Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): 200-250 g/hl avendo cura di applicare comunque 2–2,5 kg/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro.

Per volumi superiori ai 10 hl/ha mantenere sempre la concentrazione in g/hl come sopra indicato **MAXIMAN DG** può essere applicato dalla fase di germogliamento a quella di pre-chiusura grappolo in accordo con le seguenti modalità:

- Applicazione secondo criterio preventivo
- Utilizzo del dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia
- Intervallo di trattamento: 7–8 giorni a seconda della pressione del patogeno, elevabile a 8 – 10 giorni in caso di associazione con una componente sistemica
- I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.

POMODORO e PATATA

Contro peronospora (*Phytophtora infestans*): 2–2,4 kg/ha impiegando volumi d'irrorazione di 600–1000 litri. In presenza di attacchi simultanei di peronospora ed alternaria utilizzare la dose massima.

MAXIMAN DG può essere applicato durante tutto il ciclo colturale per il controllo di peronospora secondo le seguenti modalità d'impiego:

- Applicare con criterio preventivo
- Utilizzare il dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia.
- Intervallo di trattamento: 7 – 9 giorni a seconda della pressione del patogeno.

TABACCO

Contro peronospora (*Peronospora tabacina*): 200–250 g/hl.
Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco e su varietà particolarmente sensibili.

ROSA

Contro peronospora: 200–250 g/hl
Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
MAXIMAN DG è dotato di azione collaterale nei confronti di Ruggine e Ticchiolatura della rosa.

COMPATIBILITÀ: NAUTILE™ DG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida ed inoltre con MICROTHIOL DISPERSS, OPTIX DG, POLTIGLIA DISPERSS, CUPROFIX F DISPERSS, CUPROFIX 30 DISPERSS. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI

28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI TABACCO, UVA DA VINO ED UVA DA TAVOLA
10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO E PATATA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 3 GEN. 2012

12A03479

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Exemptor».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 22 marzo 2010 presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato EXEMPTOR contenente la sostanza attiva thiacloprid;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva thiacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1 ottobre 2004;

VISTA la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 marzo 2011 prot. 9015 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 21 dicembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Bayer Cropscience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto EXEMPTOR fino al 31 dicembre 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiacloprid;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXEMPTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimento delle Imprese:
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA);
SipcamS.p.A. - Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14983.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

EXEMPTOR®

INSETTICIDA SISTEMICO GRANULARE PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE

COMPOSIZIONE
g 100 di EXEMPTOR® contengono :
g 10 di THIACLOPRID puro (100 g/kg)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia)
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 0,5-1-5-10-15-20-25-50 kg

Partita n.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI e MODALITA' DI IMPIEGO
Exemptor è adatto per la difesa professionale delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso o in altri contenitori, in vivaio e in serra.
Exemptor deve essere incorporato e miscelato nel substrato di coltivazione prima della semina, trapianto o rinvaso ad opera di un utilizzatore professionale.

FLOREALI e ORNAMENTALI
- contro afidi (*Macrosiphoniella sanborni, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, Myzus persicae*) una applicazione alla dose di 200 fino a 300 g per metro cubo di substrato di coltivazione.
- contro oziorrinco (*Otiorhynchus* spp.), lepidotteri (*Cacyreus marshalli*), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), una applicazione alla dose di 400 g per metro cubo di substrato di coltivazione.

Allo scopo di migliorare l'efficacia di Exemptor si consiglia di inumidire con una leggera annaffiatura il substrato di coltivazione dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dai granuli e aumentare la velocità di assorbimento da parte delle radici delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® Marchio registrato
Dic 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

23 GEN. 2012

12A03480

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold Combi Pepite».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 2 dicembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD COMBI PEPITE, contenete le sostanze attive metalaxyl M e folpet, uguale al prodotto di riferimento denominato Ridomil Gold Combi Pepite registrato al n.12878 con D.D. in data 3 gennaio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 marzo 2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ridomil Gold Combi Pepite registrato al n.12878;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxyl M nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxyl M nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTO il decreto ministeriale del 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2012, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD COMBI PEPITE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 2-4-5-10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
S.T.I. solfo tecnica Italiana S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA);
Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento delle Imprese estere:
Syngenta Agro S.A., Gaillon (Francia)
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
IPT-Pergande Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Gölzau (Germania)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15317.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Flare GOLD® COMBI PEPITE

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite

Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g 4,85
folpet puro	g 40
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139, Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n vedi corpo della confezione

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
- Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
- IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Golzau (Germania)
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
- TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Altre taglie: kg 2-4-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m	4,85%
folpet	40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

FLARE GOLD COMBI PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la lotta contro la Peronospora della vite.

Dosi e modalità d'impiego

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Patogeno	Dosi	Modalità di applicazione
VITE per uve da vino	Plasmopara viticola	200 g/100 litri di acqua (dose minima 2 kg/ha)	Intervenire al verificarsi di condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria. Proseguire i trattamenti ogni 10-14 giorni, in funzione della pressione della malattia, per un massimo di 4 applicazioni.

E' opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con FLARE GOLD COMBI PEPITE ed il prodotto successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine, rameici, ecc.).
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione.
L'impiego del FLARE GOLD COMBI PEPITE è particolarmente indicato nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite.
L'uso regolare del FLARE GOLD COMBI PEPITE per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli attacchi di Botrytis cinerea.

syngenta.

"Avvertenze":
- Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
  Non impiegare il prodotto su vivai di vite.
- Utilizzare tuta standard e guanti durante la miscelazione, nonché tuta standard, guanti e maschera durante l'applicazione del prodotto. Per gli addetti al rientro è necessario l'uso di guanti protettivi.

Compatibilità

Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api, nociva per gli uccelli."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2012

12A03481

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ouragan».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 2 dicembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OURAGAN, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Touchdown registrato al n.17919 con D.D. in data 16 maggio 1990, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 16 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del fascicolo A12798QA;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Touchdown registrato al n.17919;

VISTO il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza glifosate;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate in Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OURAGAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 - 500; L 1 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 200.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI),
nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG).

Il prodotto è imporato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15318.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta

OURAGAN®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
glifosate acido puro g 27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. del

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Altre taglie: ml 100; ml 250; ml 500; l 5; l 10; l 20; l 25; l 50; l 200

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
OURAGAN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
OURAGAN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

MODALITA' D'IMPIEGO
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele
OURAGAN consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio utilizzando volumi d'acqua non superiori a 200-300 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, actinidia, nocciolo.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni agrari in assenza della coltura (ortaggi, fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alla coltivazione: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni.

DOSI SUGGERITE PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1,5-4 l/ha: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Avena (*Avena* spp.), Orzo selvatico (*Hordeum murinum*), Loglio (*Lolium* spp.), Mercorella (*Mercurialis* spp.), Fienarola (*Poa* spp.), Riso crodo (*Oryza sativa*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Fiorrancio (*Calendula* spp.), Farinello (*Chenopodium* spp.), Orobanche (*Orobanche* spp.), Erba porcellana (*Portulaca* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus* spp.), Senecione (*Senecio* spp.), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Veronica (*Veronica* spp.).

PERENNI
4-5 l/ha: Agropiro (*Agropyron repens*), Carice (*Carex* spp.), Stoppione (*Cirsium* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Fienarola d'acqua (*Glyceria* spp.), Iperico (*Hypericum* spp.), Asperella (*Leersia oryzoides*), Scagliola (*Phalaris* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.), Sorghetta (*Sorghum halepense*).
5-7 l/ha: Cucchiaio (*Alisma* spp.), Asfodelo (*Asphodelus* spp.), Giunco fiorito (*Butomus* spp.), Cipero (*Cyperus* spp.), Ferula (*Ferula* spp.), Giunco (*Juncus* spp.), Nardo (*Nardus* spp.), Cipollino (*Scirpus* spp.), Sparganio (*Sparganium* spp.), Farfaraccio (*Tussilago* spp.).
8 l/ha: Agrostide (*Agrostis* spp.), Aglio (*Allium* spp.), Artemisia (*Artemisia* spp.), Panace comune (*Heracleum* spp.), Acetosella (*Oxalis* spp.), Cannuccia di palude (*Phragmites* spp.), Felce (*Pteridium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Mazza sorda (*Typha* spp.), Ortica (*Urtica* spp.).

ARBUSTI
4-6 l/ha: Acero (*Acer* spp.), Frassino (*Fraxinus* spp.), Ginestra (*Genista* spp.), Salice (*Salix* spp.), Sambuco (*Sambucus* spp.), Falso mirtillo (*Vaccinium* spp.).

Per l'olivo destinato alla produzione di olive da olio la dose massima autorizzata è 6 l/ha ed è necessario sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 3 GEN. 2012

syngenta

OURAGAN®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. del

ml 100

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2012

12A03482

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scudex Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 3 agosto 2010 dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SCUDEX DUO contenente le sostanze attive tebuconazolo e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Dedalus Combi G, registrato al n. 12947 con D.D. in data 26 febbraio 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dedalus Combi G registrato al n. 12947;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 febbraio 2013, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009 entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2013, l'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SCUDEX DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2 – 0,5 – 1 – 5 - 10.
Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:
L.I.F.A. Srl – Maniago (PN)
Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Sulphur Mills Limited – Gujarat – India.
Il prodotto suddetto è registrato al n.15042.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012
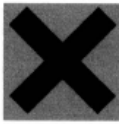
Il direttore generale: BORRELLO

SCUDEX DUO

FUNGICIDA PER LA VITE E I CEREALI
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

IRRITANTE

COMPOSIZIONE

-Tebuconazolo puro g. 4,5
-Zolfo puro (selenio assente) g. 70
-Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per gli organismi acquatici, Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego, Usare indumenti protettivi e guanti adatti, In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 – 24126 Bergamo
Tel 035 328811

Officina di produzione: SULPHUR MILLS LIMITED – Gujarat – India / L.I.F.A. S.r.l. – Maniago (PN)
Autorizzazione del Ministero della Salute n° del
Distribuito da: Gowan Italia S.p.a. – Faenza (RA)
Contenuto netto: Kg 0,2-0,5-1-5-10 Partita Nr. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive (s.a.): Tebuconazolo 4,5%, Zolfo 70%. Tali s.a., separatamente, provocano i sintomi di intossicazione riportati come segue. Tebuconazolo: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Zolfo: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. TERAPIA: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SCUDEX DUO è un fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante in polvere bagnabile. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e viene traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale (1000-1200 l/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro.

VITE
- contro Oidio (*Uncinula necator*)
Intervenire alla dose di 0,22% (220 g per 100 litri di acqua, pari a 2,2-2,6 kg/ha, in funzione del volume d'acqua) ogni 10-14 giorni in funzione della sensibilità varietale, dell'andamento climatico e della pressione infettiva. Come per tutti i triazoli, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio è ridotto con questo prodotto fitosanitario, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a differente meccanismo d'azione. È comunque opportuno usare il prodotto in alternanza con altri formulati a diverso meccanismo d'azione.

CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Intervenire alla dose di 5 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*) in fase di accestimento-levata.
- contro oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura.
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura.
- contro septoria (*Septoria* spp.) in fase di inizio levata-spigatura.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 14 giorni prima del raccolto. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

2 7 GEN. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

12A03483

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucson WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR – United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Tucson contenente la sostanza attiva nicosulfuron, successivamente ri-denominato TUCSON WG, uguale al prodotto di riferimento denominato Sahel 75 WG registrato al n. 12550 con D.D. in data 29 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sahel 75 WG;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR – United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TUCSON WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,05 – 0,08 – 0,100 – 0,200 – 0400.
Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd – n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China.
Il prodotto suddetto è registrato al n. 15284.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

Bozza 09/11-ver.01

TUCSON WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro **g 75**
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe Limited
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood
Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR – England
Tel. +33 427027333

Officina di Produzione: Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
Distribuito da:
Autorizzazione del Ministero della Salute n. ... del...
Kg 0,050 - 0,080 - 0,100 - 0,200 - 0,400 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: TUCSON WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
TUCSON WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena* spp.*)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium* spp.*)*, Setaria *(Setaria* spp.*)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus* spp.*)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis* spp.*)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum* spp.*)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus* spp.*)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium* spp.*)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
TUCSON WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In caso di infestanti sensibili, TUCSON WG va applicato alla dose di 53 g/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare TUCSON WG in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.
TUCSON WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TUCSON WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

Bozza 09/11-ver.01

AVVERTENZE

- Non impiegare TUCSON WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...... 27 GEN. 2012

12A03484

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Persyng».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 27 maggio 2010 dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PERSYNG contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Icarus EW registrato al n. 12574 con D.D. in data 6 febbraio 2008, modificato successivamente con decreto in data 19 gennaio 2010, dell'Impresa Makhteshim Chemical Works LTD con sede legale in P.O.B. 60- Beer Sheeva - Israele;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Icarus EW registrato al n. 12574;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 febbraio 2013, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2013, l'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PERSYNG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 10 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:
Makhteshim Chemical Works LTD, Beer Sheva – Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15021.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

PERSYNG

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO e NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO), VITE, ORTICOLE (CETRIOLO, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, CARCIOFO, ASPARAGO), CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE e AVENA)

PERSYNG Autorizzazione del Ministero della Salute n.. del

Composizione
Tebuconazolo puro 19,6 g (= 200 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva (Israele)

Distribuito da: Syngenta Crop Protection SpA – Milano

Partita n. vedi timbro Contenuto ml 10-50-100-200-250-500 L 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PERSYNG è un fungicida sistemico per impieghi preventivi e curativi su pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, nettarino, ciliegio, albicocco, susino), vite, orticole (cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo, asparago), cereali (frumento, orzo, segale ed avena).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
POMACEE (melo e pero): effettuare max 4 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 1400-1500 l/ha su melo e 1400-1600 l/ha su pero.

- Contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 50 ml/hl di acqua in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- Contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 50 ml/hl di acqua.
- Contro alternaria del melo e maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*): 60-90 ml/hl di acqua.

DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo): effettuare max 2 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 1200-1500 l/ha su albicocco e ciliegio e 1000-1500 l/ha su pesco, nettarino e susino.

- contro *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea*:
  - 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 60-90 ml/hl di acqua;
  - 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 50-75 ml/hl di acqua;
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 60-90 ml/hl di acqua;
- contro ruggine del susino (*Tranzschelia pruni-spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 60 ml/hl di acqua.

VITE: effettuare max 4 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 1000 l/ha.
Contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 50 ml/hl di acqua ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

CETRIOLO, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, CARCIOFO: contro Oidio 60 ml/hl di acqua. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
ASPARAGO: contro Oidio, Ruggini e Stemfiliosi 60 ml/hl di acqua. Intervenire durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni, al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su orticole effettuare max 4 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 l/ha.
CEREALI (frumento e orzo): effettuare 1 trattamento alla dose di 1,25 L/ha (in 300-600 litri di acqua/ha) posizionando il trattamento come di seguito:

- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata;
- conto oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura;
- contro septoria (*Septoria* spp.) in fase di inizio levata-spigatura.

COMPATIBILITÀ: PERSYNG non deve essere miscelato con preparati alcalini che potrebbero ridurre la sua attività.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima per cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino, melone, cocomero, carciofo; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento e orzo.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (Art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/03)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
EVITARE CHE LE DONNE IN ETA' FERTILE SIANO ESPOSTE AL PRODOTTO.

12 7 GEN. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..............."

12A03485

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base di piretrine - estratto B.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

VISTA in particolare la nuova purezza minima della sostanza attiva in questione, fissata per l'estratto B in 480 g/kg di piretrine, indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009;

CONSIDERATO che l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti provvedendo nel contempo all'adeguamento dei prodotti stessi ai nuovi requisiti sopraindicati;

VISTO il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I della sostanza attiva componente e la conseguente valutazione da parte della Commissione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

VISTA la nota con la quale l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, ha trasmesso le etichette adeguate al sopra citato decreto 22 aprile 2009 ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio circa le indicazioni della sostanza attiva piretrine nelle etichette stesse, comunicando nel contempo la modifica di denominazione dell'officina di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.;

RITENUTO pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019 fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. alle nuove condizioni fissate dal decreto 22 aprile 2009.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva piretrine, che fissa tempi e modalità di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione.

Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base della sostanza attiva **piretrine - estratto B** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 **.**di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione.

N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Modifiche autorizzate**
012948	EVERGREEN EC	23/08/2006	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva piretrine (480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.
012566	PYGANIC 1.4	15/03/2005	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva piretrine (480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.

- ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO -

EVERGREEN® EC

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	g	6,00
Piperonil Butossido	g	60,00 (= g 600 /lt)
Coformulanti e Solvente		q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Intrachem Bio Italia S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313

Officine di produzione e confezionamento
MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)

Registrazione n. 12948 del 23.08.2006 del Ministero della Salute

Contenuto netto: cc 50 - 100 - 250 - 500; lt 1 - 5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
EVERGREEN® EC è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
EVERGREEN® EC è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythucha ciliata*. EVERGREEN® EC è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca della frutta, Cocciniglie, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca della frutta, Cocciniglie, Ricamatori, Cimice, Piralide: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca della frutta, Cocciniglia, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Tripidi: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cocciniglie, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;
Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua.

- **ORTAGGI** (esclusi i funghi)

Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello, Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua;
Cavolo contro Cavolaia: ml 50-60/hl d'acqua;
Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 50-60/hl d'acqua;
Asparago contro Criocera: ml 50-60/hl d'acqua;
Melanzana, Peperone contro Dorifora,: ml 50-60 ml /hl d'acqua;
Aglio, Porro, Scologno contro Tripidi, Mosca: ml 50-60/hl d'acqua;
Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 50-60/hl d'acqua.

- **FRAGOLA** contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 50-60/hl d'acqua.
- **PATATA** contro Dorifora: ml 50-60 ml /hl d'acqua.
- **TABACCO** contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi, Bemisia: ml 50-60/hl d'acqua.
- **CEREALI** contro Afidi, Cimice: ml 50-60/hl d'acqua.
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO** contro Afidi: ml 50-60/hl d'acqua.
- **GIRASOLE** contro Afidi: ml 50-60/hl d'acqua.
- **FORAGGERE LEGUMINOSE** contro Afidi, Fitonomo, Cicaline: ml 50-60/hl d'acqua.
- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari, Metcalfa, Cicaline: ml 50-60/hl d'acqua.

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cocciniglie, Psille, Metcalfa, Formiche, Tingidi (*Corythucha ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 50-60/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 60/hl d'acqua).
- **DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZINATE (Frutta fresca, Pomodoro fresco, Cereali in granella, Leguminose in granella)** contro Mosche, Moscerino, Cimici, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua.

ALTRI IMPIEGHI

Disinfestazione delle sementi contro Struggigrano, Calandre: ml 50-60/hl d'acqua.
Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici contro Afidi (alla infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi, Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa, [illegible] (adulti), Tortrici, Ifantria americana 60 ml/hl d'acqua.

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythucha ciliata*).

Attenzione: durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e occhiali protettivi.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: DUE GIORNI.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

- ETICHETTA RIDOTTA -

EVERGREEN® EC

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	g	6,00
Piperonil Butossido	g	60,00 (= g 600 /lt)
Coformulanti e Solvente	q.b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Intrachem Bio Italia S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313

Officine di produzione e confezionamento
MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)

Registrazione n. 12948 del 23.08.2006 del Ministero della Salute

Partita n. __________ Contenuto netto: cc 50 - 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITOPE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **14 MAR. 2012**

PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	g 1,4 (= 12,91 g/l)
Coformulanti e Solventi q.b. a	g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

Distribuito da: Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Rev. 0212

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - S.S Cremasca 591 n. 10 - Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

Contenuto: 1 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 cc; 1 - 5 litri

Riferimento Partita n. ______________

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del sistema nervoso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PYGANIC 1.4 è un insetticida a base di Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale che può essere impiegato su un numero elevato di colture agrarie in qualsiasi stagione dell'anno.
PYGANIC 1.4 è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali per esempio Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione e succhiatori.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca mediterranea della frutta, Ricamatori, Cimice, Piralide: ml 150-250/hl d'acqua;
contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 150-250/hl d'acqua;
contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua: contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE**

Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello, Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua;
Cavolo contro Cavolaia: ml 150-250/hl d'acqua;
Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 250/hl d'acqua:
Melanzana, Peperone, Patata, contro Dorifora: ml 150-250 ml /hl d'acqua;
Tabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 150-250/hl d'acqua;
Aglio, Porro, Scalogno contro tripidi, mosca: ml 150-250/hl d'acqua;
Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FRAGOLA** contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 150-250/hl d'acqua.

- **CEREALI** contro Afidi, Cimice: ml 150-250/hl d'acqua.

- **BIETOLA DA ZUCCHERO** contro Afidi: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FORAGGERE LEGUMINOSE** contro Fitonomo, Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari, Metcalfa, Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Psille, Metcalfa, Formiche, Tingidi, Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 150-250/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua).

I trattamenti vanno effettuati con qualsiasi apparecchio a medio-basso volume con quantità di acqua sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione, alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi.

AVVERTENZA: PYGANIC 1.4 è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini. Per ogni eventuale miscela con altri formulati, è consigliabile effettuare test preliminari di compatibilità.

Rev. 0212

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	g 1,4 (= 12,91 g/l)
Coformulanti e Solventi q.b. a	g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CARATTERISTICHE
PYGANIC 1.4 è un insetticida a base di Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale che può essere impiegato su un numero elevato di colture agrarie in qualsiasi stagione dell'anno.
PYGANIC 1.4 è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali per esempio Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Mosca del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione e succhiatori.

Rev. 0212

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua:
Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca mediterranea della frutta, Ricamatori, Cimice, Piralide: ml 150-250/hl d'acqua;
contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 150-250/hl d'acqua;
contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;
Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

- **ORTICOLE**

Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello, Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua;
Cavolo contro Cavolaia: ml 150-250/hl d'acqua;
Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 250/hl d'acqua;
Melanzana, Peperone, Patata, contro Dorifora: ml 150-250 ml /hl d'acqua;
Tabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 150-250/hl d'acqua;
Aglio, Porro, Scalogno contro tripidi, mosca: ml 150-250/hl d'acqua;
Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FRAGOLA** contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 150-250/hl d'acqua.
- **CEREALI** contro Afidi, Cimice: ml 150-250/hl d'acqua
- **BIETOLA DA ZUCCHERO** contro Afidi: ml 150-250/hl d'acqua.
- **FORAGGERE LEGUMINOSE** contro Fitonomo, Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

- **FLORICOLE IN PIENO CAMPO**

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari, Metcalfa, Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

- **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Psille, Metcalfa, Formiche, Tingidi, Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 150-250/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua).

I trattamenti vanno effettuati con qualsiasi apparecchio a medio-basso volume con quantità di acqua sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione, alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle fogiie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi.

AVVERTENZA: PYGANIC 1.4 è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini. Per ogni eventuale miscela con altri formulati, è consigliabile effettuare test preliminari di compatibilità.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

Rev 0212

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

- ETICHETTA RIDOTTA -

PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	g 1.4 (= 12.91 g/l)
Coformulanti e Solventi q.b. a	g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

Distribuito da: Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - S.S Cremasca 591 n. 10 - Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

Contenuto: 1 - 25 - 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _______________

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del sistema nervoso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Rev. 0212

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

Etichetta in formato ridotto per la taglia da 1 ml

PYGANIC 1.4

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure g 1,4 (= 12,91 g/l)
(purezza 480 g/kg)
Coformulanti e Solventi q.b. a g 100

IRRITANTE

Contenuto: 1 ml
Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) -Tel. 035 - 335313

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

12A03486

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto B.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

VISTA in particolare la nuova purezza minima della sostanza attiva in questione, fissata per l'estratto B in 480 g/kg di piretrine, indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009;

CONSIDERATO che l'impresa Sepran s.a.s., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti provvedendo nel contempo all'adeguamento del prodotto stesso ai nuovi requisiti sopraindicati;

VISTO il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I della sostanza attiva componente e la conseguente valutazione da parte della Commissione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

VISTA la nota con la quale l'impresa Sepran s.a.s. titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto, ha trasmesso le etichette adeguate al sopra citato decreto 22 aprile 2009 ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio circa le indicazioni della sostanza attiva piretrine nelle etichette stesse, comunicando nel contempo la modifica di denominazione dell'officina di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl;

RITENUTO pertanto di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019 fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

E' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine il prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa SEPRAN s.a.s. alle nuove condizioni fissate dal decreto 22 aprile 2009.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva piretrine, che fissa tempi e modalità di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

E' approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari dell'impresa SEPRAN s.a.s. a base della sostanza attiva **piretrine - estratto B** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 **.**di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione.

N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Modifiche autorizzate**
009404	TETRAPLUS COMBI EC	20/10/1997	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva pietrine (estratto B di piretro 480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione KOLLANT Srl,–Vigonovo (VE) già L.I.F.A. S.rl

ETICHETTA formato ridotto

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA – AFICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE
(Liquido emulsionabile in microemulsione)

TETRAPLUS COMBI EC

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	3 g	(36,0 g/l)
Piperonilbutossido puro	7,7 g	(92,4 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g	

Frasi di rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative In materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuiti pericolosi.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEPRAN s.a.s.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Brenta, 20 – Tel. 0444/976562

OFFICINE DI PRODUZIONE: CHIMAC-AGRIPHAR s.a., Ougrée (Belgio) - **DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA**, Caravaggio (BG) - **KOLLANTs.r.l.**, Vigonovo (VE) - **I.M.C. limited,** Naxxar (Malta) - **I.R.C.A. Service s.r.l.**, Fornovo S.Giovanni (BG) - **NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l.**, Oristano - **TERRANALISI s.r.l.**, Cento (FE) - **TORRE s.r.l.**, Torrenieri (SI)
Distribuito da: NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l., Oristano.

Registrazione n. 9404 del 20.10.1997 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml. 10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,100

Lotto n°.........del.......................

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
- **NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **NON OPERARE CONTRO VENTO**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
- **NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE** (non pulire il materiale d'applicaz:kone in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolol delle acqje dalle aziende o dalle strade)
- **DA NON VENDERSI SFUSO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....1.4...MAR..2012

ETICHETTA NORMALE E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA – AFICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE
(Liquido emulsionabile in microemulsione)

TETRAPLUS COMBI EC

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)	3 g	(36,0 g/l)
Piperonilbutossido puro	7,7 g	(92,4 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g	

Frasi di rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Non mangiare né bere, ne fumare durante l'impiego – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative In materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

SEPRAN s.a.s.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Brenta, 20 – Tel. 0444/976562

OFFICINE DI PRODUZIONE: CHIMAC-AGRIPHAR s.a., Ougrée (Belgio) - **DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA**, Caravaggio (BG) - **KOLLANT s.r.l.**, Vigonovo (VE) - **I.M.C. limited**, Naxxar (Malta) - **I.R.C.A. Service s.r.l.**, Fornovo S.Giovanni (BG) - **NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l.**, Oristano - **TERRANALISI s.r.l.**, Cento (FE) - **TORRE s.r.l.**, Torrenieri (SI)
Distribuito da: NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l., Oristano.

Registrazione n. 9404 del 20.10.1997 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml. 10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,100,150,200,250,300,400,500,750 - lt 1,5

Lotto n°………del…………………

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto sotto chiave – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Piretrine 3% e Piperonilbutossido 7% le quali provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Piretrine: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali; Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TETRAPLUS COMBI EC è un insetticida-aficida, ad ampio spettro d'azione, che agisce per contatto e ingestione contro tutti gli insetti dannosi delle piante. Si caratterizza per la rapida azione iniziale. Garantisce una protezione sufficientemente duratura ed ha una persistenza di azione di 3-5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del piretro. Può essere impiegato in qualsiasi stagione fino a 2 giorni prima del raccolto o l'immissione al consumo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di 100-120 ml per 100 litri d'acqua su: **Melo**: contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua; **Pero**: contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingide, Tripide, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua; **Ciliegio**: contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Cacoecia, Cocciniglie, Afidi; **Pesco**: contro Anarsia, Cydia molesta, Cocciniglie, Afidi; **Agrumi**: contro Afidi; **Vite**: contro Tignole; **Orticole varie** (cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori, ecc.): contro Afidi, Dorifore, Nottue; **Patate**: contro Dorifore ed Afidi; **Azalea**, in pieno campo: contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue; **Begonia**, in pieno campo: contro Miniatrici delle Foglie, Aleurodidi; **Crisantemo**, in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Aleurodidi; **Garofano**, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi; **Rosa**, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatrici dei getti, Tripidi. **TETRAPLUS COMBI EC** deve essere impiegato alla dose di litri 1,5 per ettaro su: **Barbabietola da zucchero**: contro Cleoni, Altiche, Cassida, Nottue, Afidi; **Frumento e cereali minori**: contro Afidi, Cecidonie, Tripidi, Criocere.

COMPATIBILITA': TETRAPLUS COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.
L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero, frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade);
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

12A03487

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 4,00